

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **207/1974** (ECLI:IT:COST:1974:207)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **BONIFACIO** - Redattore: - Relatore: **VERZI'**

Camera di Consiglio del **16/05/1974**; Decisione del **27/06/1974**

Deposito del **04/07/1974**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **7377**

Atti decisi:

N. 207

SENTENZA 27 GIUGNO 1974

Deposito in cancelleria: 4 luglio 1974.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 180 del 10 luglio 1974.

Pres. BONIFACIO - Rel. VERZÌ

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOTTA - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 162 del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 19 gennaio 1972 dal pretore di Egna nel procedimento penale a carico di Dibiasi Walter, iscritta al n. 125 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 134 del 24 maggio 1972;

2) ordinanza emessa il 19 maggio 1972 dal pretore di Orvieto nel procedimento penale a carico di Barberani Vittorio, iscritta al n. 251 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 240 del 13 settembre 1972.

Udito nella camera di consiglio del 16 maggio 1974 il Giudice relatore Giuseppe Verzi.

Ritenuto in fatto:

Con ordinanza 19 gennaio 1972, emessa nel corso del procedimento penale a carico di Dibiasi Walter, imputato della contravvenzione di cui all'art. 10 del d.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni), il pretore di Egna ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 162 del codice penale (Oblazione nelle contravvenzioni), in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

La stessa questione, sostanzialmente, è stata proposta altresì dal pretore di Orvieto, con ordinanza 19 maggio 1972, emessa nel corso del procedimento penale a carico di Barberani Vittorio, imputato della contravvenzione di cui all'art. 6, sesto comma, del d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162.

Nei procedimenti conseguiti avanti questa Corte non vi è stata costituzione di parti, né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto:

Secondo le ordinanze di rimessione, l'istituto dell'oblazione, che "si fonda sulla sussistenza di un requisito esclusivamente soggettivo", e cioè sulle condizioni economiche del contravventore, violerebbe il principio di uguaglianza, in quanto il cittadino che non ha i mezzi sarebbe costretto a subire il procedimento penale, con relativa condanna e con tutte le conseguenze di essa comprese eventualmente la conversione della pena pecuniaria in detentiva e l'applicazione delle pene accessorie.

La questione non è fondata.

Trattando della conversione delle pene pecuniarie in pene detentive questa Corte ha avuto occasione di esaminare se sussiste violazione dell'art. 3 della Costituzione sotto il profilo del differenziato trattamento fra condannato abiente e condannato non abiente, che, per mancanza di mezzi, è costretto a subire l'esecuzione coattiva della pena convertita in detenzione. E, con la sentenza n. 29 del 1962 ha escluso la sussistenza della denunciata illegittimità adducendo che sono giustificate "quelle particolarità di trattamento che inevitabilmente derivano dalla natura stessa di un istituto giuridico; il che appunto si verifica per la pena la cui funzione è tale che deve poter trovare attuazione a carico di chiunque abbia commesso violazione di una norma penale".

Le stesse ragioni sono da richiamare per l'istituto dell'oblazione, che non si fonda - come ritiene il giudice a quo - sulla sussistenza del requisito soggettivo della solvibilità, ma trova

fondamento invece nell'interesse dello Stato di definire con economia di tempo e di spese i procedimenti relativi ai reati di minore importanza, e nell'interesse del contravventore di evitare il procedimento penale e la condanna con tutte le conseguenze di essa.

Dal momento che, a seguito del commesso reato, il contravventore deve in ogni caso sopportare la pena pecuniaria, il legislatore concede la facoltà di avvalersi di un istituto che gli consente un minore sacrificio economico. In siffatta situazione perde qualsiasi rilevanza l'abbienza o non abbienza di chi, avendo violato la legge penale, deve subirne inderogabilmente le conseguenze.

Non è l'oblazione che crea la denunciata differenza, la quale invece rimane al di fuori dell'istituto e non sarebbe eliminata dalla dichiarazione di illegittimità di esso, perché, in tal caso, tutti - ricchi e poveri - sarebbero soggetti al procedimento penale ordinario e l'insolvente subirebbe la conversione della pena pecuniaria in detentiva, conversione costituzionalmente legittima per le ragioni esposte nella sopraindicata sentenza n. 29 del 1962 di questa Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 162 del codice penale, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione con le ordinanze del 19 gennaio e del 19 maggio 1972 dei pretori di Egna e di Orvieto.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.